

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 201/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri **Ciro PERILLO**, **Salvatore NAVAS**, e della società **A.S.D. FRECCIA AZZURRA**, avente ad oggetto la seguente condotta:

**CIRO PERILLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società **A.S.D. Freccia Azzurra**, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società **A.S.D. Freccia Azzurra**, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. **Salvatore Navas** nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società **A.S.D. Freccia Azzurra** alla gara **Ercolanese 1924 – Freccia Azzurra** del 27.2.2023, valevole per il campionato **Juniores Under 19 Regionale**; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara **Ercolanese 1924 – Freccia Azzurra** del 27.2.2023 valevole per il campionato **Juniores Under 19 Regionale**, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società **A.S.D. Freccia Azzurra**, nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. **Salvatore Navas**, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

**SALVATORE NAVAS**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società **A.S.D. Freccia Azzurra**, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società **A.S.D. Freccia Azzurra**, alla gara **Ercolanese 1924 – Freccia Azzurra** del 27.2.2023 valevole per il campionato **Juniores Under 19 Regionale**, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. FRECCIA AZZURRA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Ciro Perillo, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Salvatore Navas ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Salvatore NAVAS e Ciro PERILLO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FRECCIA AZZURRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ciro PERILLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore NAVAS e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontrarsi nella stagione sportiva 2023/2024 per la società A.S.D. FRECCIA AZZURRA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 NOVEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina